Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 13 novembre 2015 Numero 36/2015

CREDITO DEL PROFESSIONISTA E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Secondo la Cassazione (sentenza n. 22692 del 6.11.2015) il credito del professionista è <credito di valuta>, e come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, in quanto ad esso è applicabile il principio nominalistico, sancito dall'art. 1277, I comma, del Codice Civile. Il debito nei confronti di un professionista è di natura pecuniaria, che si adempie con il pagamento da parte del debitore della stessa quantità di <moneta> fissata al momento in cui il debito è sorto, indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, il potere d'acquisto del denaro sia più o meno diminuito. Dovrà, eventualmente, essere il professionista a dar prova del maggior danno da svalutazione subito a causa del ritardato pagamento (art. 1224, II comma, del Codice Civile), ma il risarcimento non potrà essergli attribuito con criterio automatico. Differente è invece il <debito di valore>, che riguarda le obbligazioni aventi ad oggetto, fin dall'origine, una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto (es. obbligazione risarcitoria, che sorge a seguito di sinistro stradale per lesioni all'integrità altrui). In questo caso, la sentenza del giudice, che stabilisce il risarcimento del danno, è tenuta a considerare anche la perdita di valore della moneta.

COOP EDILIZIE: IMU SU IMMOBILI NON ASSEGNATI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 5.11.2015, ha stabilito che gli immobili realizzati dalle cooperative edilizie, da assegnare ai propri soci, ma non ancora assegnati, non sono soggetti ad IMU. Ciò, in quanto le cooperative edilizie sono equiparate a tutti gli effetti alle <imprese costruttrici> (pur avvalendosi, per realizzare gli alloggi, di imprese appaltatrici) e l'<assegnazione> degli immobili ai soci è assimilata alla vendita. Con queste premesse, anche alle cooperative edilizie si applica l'esenzione IMU, prevista dall'art. 13, comma 9-*bis*, del D.L. 6.12.2011 n. 201. Tale interpretazione vale anche ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, ai predetti immobili, ai fini TASI.

NOVITA' ANTIRICICLAGGIO IN ARRIVO

Il disegno di legge di <stabilità> 2016, oltre a prevedere l'innalzamento del limite dell'uso del contante (per ogni transazione) dagli attuali 1.000 euro a 3.000 euro, abroga due norme, che si occupano della stessa materia. Si tratta delle seguenti: - art. 12, comma 1.1, del D.L. n. 201/2011, che dispone che tutti i pagamenti concernenti canoni di locazione di unità abitative, quale ne sia l'importo, devono avvenire in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità (bonifici, assegni, ecc.); - art. 32-bis, comma IV, del D.L. n. 133/2014, che obbliga tutti i soggetti della filiera dei trasporti al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di trasporto su strada, utilizzando esclusivamente strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (bonifici, assegni, ecc.). Tali norme, poco applicate, non prevedevano, tra l'altro, una specifica sanzione. Nonostante l'innalzamento dell'uso del contante, non vi sono previsioni di modifica dell'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono obbligatoriamente indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di <non trasferibilità> (attualmente, 1.000 euro).

NUOVI <FORFETTARI> AL 5%

Dal disegno di legge di <stabilità> 2016, apprendiamo che, dal prossimo anno, l'unico regime agevolato sarà quello <forfettario>. Chi inizierà la nuova attività, applicherà la tassazione con l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5% (anziché dell'attuale 15%), per i primi 5 anni, senza previsione di ulteriore prolungamento dell'agevolazione fino al 35° anno di età. Sono state elevate di 10 mila euro tutte le soglie di ricavi e compensi previste per appartenere al regime, e di 15 mila euro quella relativa alle attività professionali ed equiparate. Tale regime è consentito anche a coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2015, avvalendosi del regime <forfettario> (fruendo della riduzione di 1/3 del reddito), che potranno quindi far parte dei <nuovi forfettari> (con aliquota di tassazione 5%), fino all'esercizio 2019 (compreso). Non è stata invece, al momento, prevista una disciplina transitoria per coloro che nel 2015 e precedenti hanno optato per il regime dei <minimi>. Chi, dopo 5 anni di regime <forfettario> (al 5% di tassazione), intende restarvi, passerà ad un'aliquota (di tassazione) del 15%, senza limiti di tempo, sempre che sussistano le condizioni previste dalla norma. I requisiti di accesso al nuovo regime <forfettario> sono i seguenti: - non sia stata esercitata, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'arte o professione o un'attività d'impresa, anche nell'ambito di imprese familiari, società od associazioni professionali; - non sia proseguita l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente od autonomo; - non sia proseguita un'attività d'impresa, svolta da un altro soggetto che abbia realizzato nell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori al limite stabilito per appartenere al regime agevolato.

LE PERDITE NON ESCLUDONO L'AVVIAMENTO

Per la Cassazione (sentenza n. 22506 del 4.11.2015), la circostanza che un'impresa abbia prodotto delle perdite, negli anni precedenti alla cessione dell'azienda, non è elemento da solo sufficiente ad escludere l'esistenza di un <avviamento> (ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro). E' infatti necessario indagare le ragioni delle perdite, che potrebbero derivare da cause che nulla hanno a che vedere con l'<avviamento> aziendale, come ad esempio il peso degli oneri finanziari.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO: MANUTENZIONE ORDINARIA

Come noto, le norme relative alle detrazioni (ora 50%) sulle spese per il <recupero del patrimonio edilizio>, prevedono che le manutenzioni ordinarie diano diritto all'agevolazione, solo se relative a parti condominiali di un edificio. Si verifica spesso che spese di questa natura siano sostenute per edifici che appartengono ad un unico proprietario, quindi, senza che vi sia un <condominio>; ci si chiede se, anche in questo caso, il beneficio spetti. La risposta, affermativa, è fornita dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 121/E (paragrafo 2.6) dell'11.

5.1998, a condizione, però, che il fabbricato sia composto da almeno due unità abitative, distintamente accatastate. Ulteriore requisito per beneficiare della detrazione è il possesso del <codice fiscale dell'edificio>, per poterlo indicare in dichiarazione dei redditi (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 74/E del 27.8. 2015).

STAMPA LIBRI CONTABILI ED IMPOSTA DI BOLLO

E' opportuno ricordare che entro il prossimo 30 dicembre dovranno essere riprodotte sul libro giornale le scritture contabili relative all'esercizio 2014, e che, prima di tale operazione, devono essere applicate sul libro le marche da bollo (tenere presente che i contrassegni riportano la data della stampigliatura e quindi devono, quantomeno, essere acquistati entro il 30 dicembre). L'imposta è di 32 euro ogni 100 pagine, o frazione di esse, per le società di persone, società cooperative e le imprese individuali, e di 16 euro per le società di capitali. Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato anche tramite il Mod. F23, con codice tributo <458T>, ed i relativi estremi di versamento annotati sul libro.

NUOVI PARAMETRI PER IL BILANCIO CONSOLIDATO

Il D. Lgs. n. 139 del 18.8.2015, tra gli altri provvedimenti, è intervenuto sul D. Lgs. n. 127/1991, aggiornando le soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento. Secondo le nuove disposizioni, non sono soggette all'obbligo (del consolidato) le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: - 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; - 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; - 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

SERVIZI INTERNAZIONALI: SERVIZI ACCESSORI

L'art. 12, comma I, lett. a-, della Legge n. 115/2015, in vigore dal 18.8.2015, ha introdotto la <non imponibilità> dei servizi accessori relativi alle <piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile>, a prescindere dal loro assoggettamento ad IVA all'atto dell'importazione. Tale novità è stata inserita all'art. 9, I comma, n. 4-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

MODELLI INTRASTAT: PRECISAZIONI

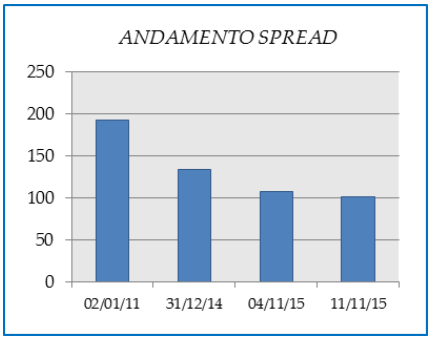
Anche se l'argomento non è nuovo, riteniamo utile puntualizzare i termini per la comunicazione delle operazioni in ambito UE. Nei modelli INTRASTAT devono essere riepilogate (mensilmente o trimestralmente) le operazioni registrate o soggette a registrazione, in base alla normativa IVA (anche se tale annotazione non è stata effettuata). Riguardo alle cessioni intracomunitarie, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ed annotata entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione. Nel caso in cui, tuttavia, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia stata emessa la fattura (anche, eventualmente, per acconti), tali operazioni devono essere comprese negli elenchi con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni. Qualora intercorra un periodo di tempo esiguo (2-3 giorni, al massimo) tra registrazione della fattura (che cade in un mese) e la consegna o spedizione dei beni (che si verifica nel successivo), l'operazione va indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui la fattura è stata registrata. Si tenga conto, altresì, che dall'1.1.2013, non sono più rilevanti, ai fini dell'individuazione del momento impositivo, gli acconti versati sulle operazioni intracomunitarie, che possono quindi non essere più fatturati.

SECONDO ACCONTO IRAP 2015

Come noto, l'art. 1, comma 20, della Legge n. 190/2014, ha previsto la deducibilità ai fini IRAP, a partire dall'esercizio 2015, di tutti gli oneri del personale assunto a tempo indeterminato. E' quindi opportuno, specie nelle società con un notevole carico di personale, considerare il calcolo dell'acconto IRAP, adottando il criterio <previsionale> (ed, ovviamente, de-ducendo il primo acconto IRAP eventualmente già versato nel giugno/luglio 2015). Si tenga conto che, ovviamente, nel calcolo, non è più possibile considerare le deduzioni per il personale dipendente, assorbite dalla deduzione <completa> degli oneri di personale (a tempo indeterminato). Considerare, infine, che, riducendosi l'IRAP relativa al personale dipendente, si ridurrà anche l'IRAP deducibile da IRES, di cui si dovrà tenere conto, qualora si ricorra al calcolo <previsionale> anche per IRES.

MERCATO FINANZARIO

EURIBOR	**11/11/15**	**04/11/15**
3 mesi	-0,08	-0,07
6 mesi	-0,006	0,003
1 anno	0,09	0,102
CAMBI	**11/11/15**	**04/11/15**
Euro - USD	1,0716	1,0935
Euro - yen	131,90	132,45
SPREAD	**11/11/15**	**04/11/15**
(> Germania)	102	107



Alcuni nostri servizi:

- RATING *by Moody's*
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "*IMPAIRMENT TEST*"
- *VOLUNTARY DISCLOSURE*
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI *BOND*

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO